

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 160/CGF – RIUNIONE DEL 15 APRILE 2008

Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Zoppini Prof. Andrea – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE TUMMILO ANDREA, ATTUALMENTE TESSERATO VALENZANA CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Con atto del 28.3 2008 l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI disponeva il deferimento a questa CGF del calciatore Tummiolo Andrea, a seguito di provvedimento di sospensione cautelare disposto in data 8.2.2008 con Com. Uff. n. 110/CGF.

Al termine della gara Olbia/Valenzana del 16.12.2007, Campionato Serie C2, veniva ritualmente effettuato il controllo antidoping nei confronti dell’atleta Tummiolo e dall’esame dei campioni biologici, effettuato presso il Laboratorio Antidoping di Roma, lo stesso risultava positivo per la presenza di sostanza vietata, in quanto inclusa nella classe “diuretici e agenti mascheranti”, in particolare Carboxy-Finasteride.

L’atleta non aveva formulato richiesta di effettuazione di controanalisi.

Disposta l’audizione del calciatore in data 5.3.2008 lo stesso sosteneva l’uso di un farmaco prescrittogli dal medico specialista dermatologo Dr. Maniscalco, sostanza assunta anche a seguito della prescrizione con ricetta del 10.10.2007 sottoscritta dal medico sociale Dr. Guido Ferrarsi; in sede di audizione sosteneva che al momento del controllo aveva dichiarato l’assunzione del farmaco sopra indicato.

Date le caratteristiche specifiche del farmaco di sostanza vietata in quanto “coprente” e data la necessaria presunzione di conoscenza della regolamentazione Antidoping vigente da parte del calciatore, in sede dibattimentale il rappresentante della Procura Antidoping Avv. Spinelli richiedeva l’inflizione nei confronti del calciatore della sospensione per un periodo di mesi 2.

In considerazione del periodo intercorso dalla data di sospensione cautelare (8.2.2008) a quella del dibattimento 15.4.2008, stante la ritenuta violazione commessa dall’atleta, questa Corte ritiene, in adesione alle richieste della Procura Antidoping, di infliggere al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione dell’inibizione per mesi 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, infligge al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per mesi 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento cautelare.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Tummiolo Andrea** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma l’ 11 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete